



Comune di MONTASOLA

Provincia di Rieti

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Tel 0746/675177 Fax 0746/675188
Tel 0746/675177 Fax 0746/675188 Cod Fisc. :00113110571

UFFICIO
TECNICO

ORDINANZA N. 17 DEL 17.12.2013

Oggetto: URGENTI LAVORI SU ACQUEDOTTO COMUNALE CENTRO STORICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la segnalazione di infiltrazioni di acqua in una abitazione del centro storico è stato eseguito un sopralluogo nel corso del quale si è constatato che la causa dipendeva da una perdita del tratto di acquedotto di competenza comunale;

Visto il sopralluogo effettuato dal sottoscritto con gli addetti comunali, con i quali si è effettivamente constatato quanto riportato in premessa, si ritiene necessario eseguire una riparazione sulla rete idrica;

Ritenuto di effettuare quanto necessario per risolvere l' inconveniente e ripristinare il normale flusso idrico;

Considerato che per tale intervento è richiesto l'impiego di personale qualificato esterno all'Ente, è stata contattata la ditta di fiducia FE.MA. di Cottanello, la quale si è resa disponibile ad effettuare immediatamente tutte le opere necessarie alla riparazione ed al ripristino funzionale del tratto di condotta idrica, al costo stimato di € 1.000,00 Iva compresa;

VISTO il D. Lgs. del 30.04.1992, n. 285 art. 7 commi 1, 4 e 14;

VISTO l'art. 107 dec. legis. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del CDS;

VISTO l'art. 179 del Regolamento di Esecuzione;

O R D I N A

1. Alla ditta FE.MA. di Cottanello di eseguire i lavori di riparazione e ripristino nel tratto di condotta dell'acquedotto comunale all'interno del Centro Storico;
2. Di porre in essere tutte le precauzioni del caso a tutela della pubblica salute;
3. Stante l'urgenza dell'intervento, i pagamenti del costo presunto di € 1.000,00 Iva compresa avverranno a consuntivo;
4. Agli uffici preposti di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo *pretorio comunale*, nonché nei consueti modi di diffusione;
5. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla *pubblicazione*, al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma;
6. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Tecnico;
7. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Prot. 3227 del 17.12.2013

Il Responsabile del Servizio
(Per. Edo. Alvaro FEBINI)

